

Nota n. 18 del 16/12/2021

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea “sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default” (EBA/GL/2017/16)

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA “sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default” (EBA/GL/2017/16), riservandosi la possibilità di valutare di conformarsi parzialmente alle previsioni in materia di trattamento del flusso di cassa artificiale (*artificial cash flow*, par. 135) e delle esposizioni in *default* il cui processo di recupero non sia stato completato (c.d. *incomplete recovery processes*, par. 153), per le quali si rendevano opportuni alcuni approfondimenti.

Dalle analisi effettuate sugli impatti delle previsioni citate sui modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito non sono emerse evidenze idonee a giustificare un adeguamento parziale agli Orientamenti.

La presente nota della Banca d’Italia dà quindi attuazione agli Orientamenti dell’EBA, ivi inclusi gli Orientamenti di cui ai paragrafi 135 e 153, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli Orientamenti dell’EBA specificano i requisiti per la stima della probabilità di default (PD) e della perdita in caso di default (LGD), compresa la LGD per le esposizioni in stato di default (LGD in stato di default) e la propria migliore stima della perdita attesa (EL_{BE}) conformemente a quanto previsto dalla Parte Tre, Titolo II, Capo 3, Sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al trattamento degli importi delle perdite attese di cui all’articolo 159 del suddetto regolamento.

Essi si applicano con riferimento alla metodologia basata sui rating interni (IRB) di cui alla Parte Tre, Titolo II, Capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti i metodi basati su proprie stime della probabilità di default e della perdita in caso di default, con le seguenti precisazioni.

Nel caso di esposizioni diverse da quelle al dettaglio, gli enti che non abbiano ricevuto il permesso di utilizzare stime proprie della LGD (ai sensi degli articoli 143, paragrafo 2, e 151, paragrafi da 8 a 9, del suddetto regolamento) non applicano le Sezioni 6 e 7.

Gli Orientamenti, inoltre, non si applicano al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione (cfr. articolo 157 del regolamento (UE) n. 575/2013).

Questi Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 *minus*, come definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2033/2019, o per le quali la Banca d’Italia abbia esercitato i poteri di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2034/2019. Essi compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.